



Trattamento dati personali nell'ambito dell'emergenza Covid-19 da parte degli Uffici NEP dei Tribunali

VEDI ANCHE [Newsletter del 26 giugno 2020](#)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Responsabile della protezione dei dati personali

e p.c. TRIBUNALE DI VERONA
Ufficio unico notifiche esecuzioni e protesti

AUSL ULSS 9 Scaligera
Direzione generale

Responsabile della protezione dei dati personali

Oggetto: trattamento dati personali nell'ambito dell'emergenza Covid-19 da parte degli Uffici NEP dei Tribunali

L'Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona, che legge per conoscenza, ha chiesto a questa Autorità un parere in merito alla richiesta avanzata dall'Ufficio NEP del Tribunale di Verona in indirizzo "di poter avere quotidianamente gli elenchi aggiornati delle persone risultate positive, o con il sospetto che possano ipoteticamente esserlo, o di quelle precauzionalmente poste in isolamento o quarantena, nonché dei soggetti che con loro convivono e dei luoghi in cui tali soggetti si trovano" (All. 1).

La richiesta del predetto Tribunale si fonda sulle seguenti disposizioni adottate da codesto Dicastero:

- 1) Circolare del Ministero della Giustizia del 12 marzo 2020 – "Misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-2019. Attività del personale in servizio presso gli Uffici NEP - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA";
- 2) Nota del 22 aprile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia (prot. XX)

La predetta Circolare prevede che: "A Seguito delle interlocuzioni avute ed allo stato, può quindi indicarsi che nello svolgimento di queste limitate attività, occorre comunque assumere ogni precauzione diretta a tutelare la salute del personale e al contempo contrastare la diffusione del virus a mezzo di chi possa essere ipoteticamente contagiato nell'esercizio di un'attività qualificata come indifferibile dalla legge (e pertanto con la finalità di "garantire la protezione dall'emergenza sanitaria", nell'adempimento dei propri doveri). In particolare, viene in rilievo a tal fine l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, laddove ammette la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici, qualora risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza in atto. Nel rispetto delle prescrizioni a tutela della riservatezza, il personale UNEP onerato delle suddette attività indifferibili potrà quindi contattare l'Autorità sanitaria per verificare lo stato di malattia o di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria o di isolamento sanitario del destinatario dell'atto o di suoi conviventi".

La richiamata nota del 22 aprile, nell'imminenza della ripresa delle attività giudiziarie (11 maggio), rappresenta che per gli "Uffici N.E.P., presenti presso ogni Corte d'Appello e presso i Tribunali ordinari (...) risulta indispensabile la disponibilità degli elenchi delle persone positive al fine di assicurare l'adozione di ogni misura idonea ad evitare la diffusione del contagio nel regolare svolgimento delle attività giurisdizionali". Anche la suddetta nota del 22 aprile, nel rappresentare la necessaria disponibilità per gli

Uffici N.E.P. degli elenchi nominativi dei soggetti affetti da Covid 19, rinvia a quanto disposto dall'art. 14 del d.l. n. 14/2020.

Come è noto, le disposizioni d'urgenza adottate nel corso delle ultime settimane prevedono interventi emergenziali che implicano il trattamento dei dati personali. In particolare, tali disposizioni prevedono, da un lato, che le amministrazioni pubbliche possano effettuare tutti i trattamenti di dati personali che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19, dall'altro, che siano, comunque, adottate le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del Regolamento (cfr. OdPC n. 630/2020 e il d.l. n. 14/2020, art. 14, ora art. 17-bis, d.l. n.18/2020).

Alla luce della predetta normativa, si ritiene che la "disponibilità" degli elenchi detenuti dalle Aziende sanitarie "delle persone positive" o in isolamento domiciliare fiduciario dei destinatari o dei conviventi dei destinatari degli atti giudiziari ai predetti Uffici N.E.P. non possa essere ricondotta alle comunicazioni disciplinate dall'art. 17-bis del d.l. n.18/20, in quanto non necessaria per l'espletamento delle funzioni attribuite ai predetti Uffici e per la protezione dal contagio del personale addetto alle notifiche.

Nel contemperamento tra la tutela dei diritti degli interessati e la tutela della salute del personale UNEP, va tenuto in considerazione infatti che, ad oggi, non è stata effettuata alcuna mappatura dell'intera popolazione in merito al contagio da COVID-19. **Pertanto i Tribunali, coerentemente a quanto raccomandato dall'ISS, fino al perdurare dell'emergenza in corso, devono adottare le misure di protezione individuale disposte dal Governo per i lavoratori a contatto con il pubblico, nei confronti di tutti gli operatori Unep e non solo di quelli che accedono a locali ove risiede una persona accertata Covid 19, in quanto lo stato di positività al Coronavirus del destinatario dell'atto potrebbe non essere stata ancora accertata.**

Il contenimento del contagio e la protezione degli ufficiali non risulta essere assicurata infatti dalla conoscenza dell'eventuale stato di salute dei soggetti cui notificare atti giudiziari, ma, come ribadito dalle disposizioni vigenti, dall'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

A tali considerazioni si aggiungono quelle relative al costante e difficile aggiornamento dei predetti elenchi, in quanto in continua implementazione da parte delle diverse strutture sanitarie insistenti sul territorio.

Acquisendo gli elenchi dei soggetti posti in isolamento, infatti, i tribunali dovrebbero assolvere anche al difficile compito di assicurare la correttezza e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti, al fine di non esporre gli interessati ai numerosi rischi derivanti dalla violazione del principio di esattezza.

Tutto ciò premesso, l'Ufficio si mostra disponibile ad interloquire con codesto Dicastero, al fine di addivenire a una soluzione che consenta lo svolgimento dei compiti dei predetti Uffici assicurando, al contempo, la protezione dal contagio del personale ivi impiegato e la riservatezza dei soggetti posti in isolamento domiciliare per Covid-19.

IL DIRIGENTE
Francesco Modafferi